Considerazioni finali

Nell'ambito della produzione agroalimentare il vino è quello che ha subito nei tempi una profonda evoluzione della sua classificazione concettuale del significato in rapporto ai motivi del suo impiego.

Infatti quale alimento comune a tutti i popoli del bacino del Mediterraneo divenne nello stesso tempo simbolo dei vari aspetti della loro vita al di là delle sue caratteristiche qualitative.

Mano a mano che con il progresso sociale si attenuò fino a scomparire tale posizione acquistarono consistenza i suoi aspetti qualitativi e di conseguenza gli elementi che lo caratterizzavano quale alimento.

Si può dire, quanto sopra premesso, che tale processo può essere identificato, almeno per il nostro Paese, con l'inizio del XVIII secolo in occasione di due avvenimenti che ne promossero lo sviluppo.

Il primo è rappresentato dai due Bandi emanati in Toscana nell'anno 1716 i quali fissarono sia la delimitazione territoriale che la prima normativa produttiva e commerciale per quei vini che, evidentemente causa la loro notorietà del momento, ne rendevano opportuna la tutela sotto i vari aspetti. Si può dire che così furono gettate le basi degli attuali disciplinari di produzione.

Il secondo, di più ampio significato, è costituito dalla fondazione sempre in Toscana nell'anno 1753 dell'Accademia dei Georgofili allo scopo di «far continue e agevolate esperienze e osservazioni per condurre a perfezione l'Arte tanto giovevole della Toscana coltivazione», alla quale fu conferito carattere di istituzione pubblica (prima nel mondo) da parte del Governo granducale.

Intorno a tale istituto si raccolsero i principali studiosi delle materie riguardanti il territorio e i suoi elementi caratterizzanti nonché i principali agricoltori toscani la cui attività produttiva era rappresentata in via principale dalla viticoltura.

La sede nella quale questa relazione viene presentata rende superfluo entrare nei dettagli di quanto ricordato, basta considerare quanto influì sullo sviluppo concettuale della materia al nostro esame l'attività di ricerca e sperimentazione condotta sui fattori che caratterizzano l'ambiente e le discipline legate alla viticoltura e alla enologia.

È in questa fase, perdurante fino alla prima metà del XX secolo, che il legame che creava il rapporto conseguenziale fra le condizioni ambientali proprie del territorio e le caratteristiche del prodotto identificò il vino "tipico", termine con il quale vennero chiamati quei prodotti per i quali vennero successivamente identificate le denominazioni di origine e quindi il concetto di origine come definito dall'OIV e successivamente dall'Accordo di Lisbona nelle seguenti dizioni:

OIV Boll. 196 del giugno 1947:

(riprodotto in sintesi per la parte di nostro interesse)

Un vino o un'acquavite non può portare una denominazione di origine al di fuori di quelli la cui rinomanza deve risultare dai caratteri qualitativi determinati dai seguenti fattori:

- fattori naturali dei quali il ruolo è preponderante: il clima, la natura del suolo, oppure i vitigni, l'esposizione. Questi fattori permettono di definire un'area di produzione che deve essere determinata.
- Fattori dovuti all'intervento dell'uomo, il cui ruolo è più o meno importante, metodi di coltivazione, di vinificazione (*omissis*)

Accordo di Lisbona 31 ottobre 1958:

si intende per denominazione di origine la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località destinata a designare un prodotto che ne è originario e la cui qualità o i caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente al territorio geografico, comprendente i fattori naturali e i fattori umani. (omissis)

Il paese di origine è quello dal cui nome o nel quale è situata la regione o la località il nome della quale costituisce la denominazione di origine che ha donato al prodotto la sua notorietà.

Queste definizioni, delle quali appare chiara la similitudine concettuale e soprattutto la prevalenza del principio di origine, contraddistinguono i prodotti la cui denominazione si identifica nel territorio di produzione in contrapposizione con il significato del termine provenienza.

A questa fase che possiamo considerare pre-istitutiva della legislazione attuale ha fatto seguito quella introdotta con la firma del Trattato di Roma avvenuta il 25 marzo 1957, nel cui testo all'art. 38 sono fissati i principi normativi che riguardano l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli, rispetto al quale il 27 giugno 1968 con Reg. 802 venne confermato il significato del concetto di origine.

Non ritengo materia della presente analisi soffermarmi sulla disciplina comunitaria che nel corso della seconda metà del secolo scorso ha dettato le norme relative al settore vinicolo, se non per accennare al fatto che dal 1992 con reg. 2081 la disciplina dell'origine venne estesa a tutto il settore agroalimentare e quindi anche il settore vinicolo venne di conseguenza a essere incluso nella normativa applicativa generale.

L'unico aspetto che ritengo opportuno porre in evidenza è quello dell'inserimento del regime IGT (ex vino tipico) nella classificazione dei vini da tavola, operando peraltro una chiara contraddizione con i principi istitutivi della definizione precedentemente indicata e recepita nel rapporto fra territorio e prodotto.

Con il Reg. 479 ha avuto inizio la nuova (e speriamo definitiva) fase con la quale resta fissato il concetto di origine quale realizzato in Europa dalle descrizioni sopra riportate ed esteso ormai sotto varie forme di intese e accordi all'intero settore vitivinicolo legato a un territorio di produzione.

Giustamente i redattori del Reg. 479 hanno tenuto presente, correggendola, la contraddizione con la quale si era precedentemente collocata l'indicazione geografica nella categoria dei vini comuni (detti da tavola) frutto di una concezione non ancora percepita in modo razionale e forse soggetta alla influenza di interessi estranei a quelli dei viticoltori.

Il prof. Ciuffoletti e il dott. Conticelli ci hanno fornito una esauriente illustrazione sul significato che il concetto di origine ha rappresentato nella identificazione e nella valorizzazione del vino in relazione al suo legame con il territorio e alla sua tradizione, principio che è stato interpretato nei vari Paesi (soprattutto la Francia) in virtù delle particolari condizioni della rispettiva viticoltura.

A testimonianza di quanto la collocazione della indicazione geografica nella categoria dei vini d.o., sia pure con una sua specifica identificazione e disciplina operativa, sia importante e consequenziale alla conferma del concetto sopra esposto desidero riportare una frase contenuta nella premessa del Reg. 479 e quindi parte integrante dello stesso: «il concetto di vino di qualità

nella Comunità si fonda tra l'altro sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, benché l'attuale sistema non sia completamente a punto sotto questo profilo».

Tale frase esprime la visione razionale del problema dimostrata dal commissario Marianne Fischer Boel e fissa un punto importante per l'evoluzione della disciplina comunitaria del settore, mentre termina con una riserva sul recepimento di certo aspetti di cui evidentemente il settore non ha ancora compreso l'importanza soprattutto per quanto concerne il valore della tradizione vitivinicola europea nei confronti di quella in via di sviluppo negli altri continenti di fronte all'evoluzione della domanda del mercato.

Al riguardo desidero avanzare la mia perplessità per la decisione del Parlamento italiano di negare la facoltà di consentire la costituzione di unità geografiche più piccole rispetto al territorio della indicazione geografica in quanto, negando tale facoltà, si impedisce una corretta adozione del termine comunitario così come era stato proposto dalla Regione Toscana.

La mancanza di tale facoltà determina inoltre in modo evidente, soprattutto per i piccoli produttori, grave ostacolo (dimostrato dai fatti che non possono essere ignorati), nella equa determinazione del prezzo alla produzione e al loro ingresso sul mercato al consumo.

D'altronde a titolo personale esprimo la mia perplessità sulla legittimità di tale decisione quando il regolamento comunitario 1308/13 all'art. 20 prevede a favore degli Stati membri la facoltà di introdurre disposizioni legislative per porre in essere procedure di certificazione, approvazione e controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni; non mi sembra che in tale modo il legislatore comunitario abbia voluto concedere agli Stati membri una facoltà discriminatoria e quindi innovativa penalizzando i viticoltori rispetto al diritto loro attribuito nell'ambito comunitario.

In ordine ai miei sopra riportati rilievi mi conforta la riflessione con la quale si chiude il periodo sopra riportato che ritengo rispecchi il pensiero della signora Fischer Boel, relativamente all'esistenza di ritardo nella messa a punto sui principi e sulla loro applicazione che l'evoluzione del settore richiede.

RIASSUNTO

Il termine origine costituisce la identificazione dei prodotti contraddistinti da un riferimento geografico.

La sua istituzione rappresenta il completamento del processo evolutivo dei vini caratterizzati da tale distinzione, processo che si è sviluppato nei tempi secondo tre fasi: provenienza indicativa del territorio della loro produzione, tipicità descrittiva delle caratteristiche che il prodotto di tale provenienza presenta, origine con la quale si identificano le condizioni ambientali comuni al territorio in questione e che influiscono in maniera preponderante nella formazione delle caratteristiche del prodotto.

Il significato di tali termini dimostra in maniera indiscutibile la loro reciproca estraneità sotto il punto di vista funzionale, mentre per quanto riguarda il principio di origine, proprio per la sua natura, può aversi una differenza applicativa relativa alle condizioni ambientali senza che la stessa possa influire sul suo significato.

Tale orientamento applicativo può considerarsi adottato dalla normativa francese relativa alla categoria dei crus e da quella tedesca dei vini di qualità.

Quella italiana che ricerca una analoga soluzione con l'introduzione delle sottozone per le doc costituisce una palese contraddizione negando la stessa per le igt adottando un criterio innovativo e non applicativo del regolamento comunitario.

ABSTRACT

The term "origin" refers to the identification of products distinguished by a geographical reference.

Its establishment represents the completion of the evolutionary process of wines characterised by this distinction, a process that has developed over time in three stages: *origin* indicating the territory of their production; *typicality* describing the characteristics of the product with this origin; *origin* used to identify the environmental conditions common to the territory in question and which have a predominant influence on the formation of the product's characteristics.

The meaning of these terms clearly demonstrates that they are functionally separate from each other, whereas the principle of origin, precisely because of its nature, can be applied differently in relation to environmental conditions without affecting its meaning.

This applicative trend can be considered adopted by French legislation in relation to the category of crus and by German legislation on quality wines.

Italian legislation, which seeks a similar solution with the introduction of the subzones for DOC wines, is clearly contradictory, denying it for IGT wines and adopting an innovative criterion which does not comply with EU regulations.